

## REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LOCAZIONE ALLOGGIO A CANONE SOSTENIBILE:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) per i richiedenti cittadini extracomunitari: titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo OVVVERO titolare di permesso di soggiorno **almeno biennale** ed in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritto alle liste del Centro per l'impiego;
- c) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno 3 anni in via continuativa, alla data di presentazione della domanda;
- d) possesso di un indicatore **ICEF del nucleo non superiore a 0,23**;
- e) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente, alla data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato;
- f) assenza di condanna, anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica";
- g) assenza di condanna, anche in riferimento ai componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nonché per i reati previsti dall'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale.

### **IMPORTANTE - successivamente alla presentazione delle domande:**

- Il nucleo familiare risultante all'anagrafe alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio deve coincidere con il nucleo familiare risultante al momento di presentazione della domanda.
- La variazione anagrafica del nucleo familiare dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio non determina la decadenza della domanda **esclusivamente** nei seguenti casi:
  - a) morte o allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, di un componente diverso dal soggetto richiedente;
  - b) nascita di figli dei componenti il nucleo familiare; nonché adozione di soggetti minori da parte degli stessi.
- In caso di morte del soggetto richiedente o di suo allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, è disposta la decadenza dalla domanda salvo che uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale, chieda all'ente locale di subentrare nella domanda. L'ente locale, verificato il possesso dei requisiti, autorizza il subentro nella titolarità della domanda da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.